

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 9 ottobre 2013 — Wahlström/Frontex

(Causa F-116/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Rapporto di valutazione — Obbligo di motivazione — Colloquio annuale con chi ha emesso la valutazione — Fissazione di obiettivi)

(2013/C 344/126)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard e S. Vuorenola, agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullare il rapporto informativo del ricorrente e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Wahlström sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 379 dell'8.12.2012, pag. 39.

Ricorso proposto il 3 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-81/13)

(2013/C 344/127)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2012.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione, comunicata mediante le Informazioni amministrative n. 27-2012 del 26 ottobre 2012, di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2012;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 4 settembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-83/13)

(2013/C 344/128)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: P. Joassart, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di riassegnare la ricorrente

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione, notificata con messaggio di posta elettronica del 1° febbraio 2013, adottata dal capo unità presso l'O.I.B., la quale ha allontanato la ricorrente dalle sue funzioni di infermiera e l'ha riassegnata alla biberoneria a partire dal 4 febbraio 2013;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — ZZ/Parlamento

(Causa F-87/13)

(2013/C 344/129)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: A. Salerno, B. Cortese, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Parlamento europeo relativa alla nuova distribuzione dei diritti di accesso alla casella di posta elettronica del sindacato SAFE.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione impugnata;

— dichiarare l'esistenza di una responsabilità del Parlamento europeo per la sussistenza di un danno tanto morale quanto materiale subito dai ricorrenti a causa della decisione impugnata e concedere loro un risarcimento per il suddetto danno;

— condannare il convenuto all'integralità delle spese del procedimento.
